

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 92-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PINNA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e a compiere perquisizioni locali o domiciliari

CONTRO IL SENATORE

PIETRO PIZZO

per i reati di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale; all'articolo 648 del codice penale ovvero all'articolo 67 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (concussione; ricettazione ovvero impossessamento di cose d'antichità e d'arte)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 10 febbraio 1993

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 25 gennaio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pizzo per i reati di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale; all'articolo 648 del codice penale ovvero all'articolo 67 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (concussione; ricettazione ovvero impossessamento di cose di antichità e d'arte).

In data 10 febbraio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 15 febbraio 1993 e deferita alla Giunta il 26 febbraio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 4 maggio 1993.

Il senatore Pizzo - che aveva già consegnato una memoria scritta - è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 4 maggio 1993.

L'autorità giudiziaria chiede l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Pizzo per i seguenti reati:

a) reato di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale, perchè - in concorso con il Presidente del comitato di gestione della USL n. 3 di Marsala Aldo Giuseppe Fratelli, il quale abusava delle sue funzioni - induceva i coniugi Giovanni Martinico e Giuseppina Tumbarello a promettere di sostenerne la candidatura al Senato e ad esprimere in suo favore il voto di preferenza, con l'implicita prospettazione della mancata formalizzazione della nomina della signora Tumbarello (già vincitrice del relativo concorso) ad assistente di anestesia e rianimazione, in ruolo presso la citata USL, in data prossima al 10 gennaio 1992;

b) reato di cui all'articolo 648 del codice penale, ovvero di cui all'articolo 67 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione alla presunta detenzione di numerosi reperti archeologici (anfore ed altro), come da denuncia del 4 gennaio 1993.

Il procedimento trae origine da un esposto dettagliato, pervenuto il 24 dicembre 1992 e sottoscritto dalla signora Giuseppina Tumbarello, la quale, tra l'altro, dava conto di un incontro con il senatore Pizzo, tenutosi nello studio di questi a Marsala, cui presero parte anche il marito ed il Presidente della USL Fratelli; incontro nel corso del quale, il senatore Pizzo e Giuseppe Aldo Fratelli, «avendola ulteriormente rassicurata riguardo alla sua prossima assunzione in ruolo, le prospettarono tuttavia l'esigenza che ella, il coniuge e i componenti dei rispettivi nuclei familiari sostenessero la candidatura del senatore Pizzo alle elezioni politiche dell'aprile 1992, impegnandosi pure a reclutare altri voti di preferenza in suo favore». Inoltre, si specifica che «altri contatti sarebbero seguiti durante la campagna elettorale, allo scopo di sollecitare ulteriormente l'impegno richiesto». Successivamente, l'amministrazione non avrebbe proceduto alla nomina, nonostante ripetute assicurazioni.

In data 4 gennaio 1993 sono stati ascoltati dal pubblico ministero i coniugi Giovanni Martinico e Giuseppina Tumbarello, la quale - nel rendere le proprie dichiarazioni - fra l'altro asseriva che «all'interno dello studio del parlamentare erano esposti numerosi reperti archeologici (anfore ed altri)».

Nel corso dell'audizione presso la Giunta e nella memoria inviata, il senatore Pizzo ha contestato la veridicità delle dichiarazioni della signora Giuseppina Tumbarello. In particolare, faceva notare che l'incontro ha

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avuto ad oggetto altra questione (il trasferimento del marito da un ospedale settentrionale ad una struttura sanitaria del trapanese) e si è comunque svolto durante le festività natalizie del 1991, per cui risulterebbe estremamente difficile ipotizzare una corruzione per motivi elettorali, visto che le consultazioni per l'elezione del Senato si sono svolte solo nell'aprile del 1992, nelle quali tra l'altro ha ottenuto ben 16.000 voti. Pertanto, risulterebbe irrilevante il possibile apporto dei coniugi Martinico e Tumbarello, fra l'altro residenti vicino a Novara e pertanto non elettori nel suo collegio. Nè al riguardo - ha proseguito il senatore Pizzo - può ritenersi credibile la circostanza, esposta dai predetti coniugi, che lui stesso avrebbe suggerito al Martinico di effettuare una variazione di residenza anagrafica, onde ottenere evidentemente solo un marginalissimo aiuto elettorale.

Circa la presunta detenzione di oggetti di valore artistico, il senatore Pizzo ha prodotto un processo verbale di richiesta di esibizione di oggetti archeologici, operata nei suoi confronti, che ha avuto esito negativo per quanto concerne l'anticamera della sua segreteria (Marsala, 27 gennaio 1993).

* * *

La vicenda pertanto si presenta come alquanto dubbia; ma non spetta certo alla Giunta valutare la veridicità dei fatti contenuti in un esposto all'autorità giudiziaria molto circostanziato, di fronte al quale il magistrato non poteva che chiedere l'autorizzazione a procedere proprio per approfondire l'intera fattispecie, per cui non appare ipotizzabile un *fumus persecutionis*.

Nè tanto meno spetta alla Giunta, ai fini delle deliberazioni di competenza, contrapporre un «fatto» ad un altro «fatto», vale a

dire le versioni rispettivamente dei coniugi denunzianti e del senatore Pizzo.

Appare quindi incontestabile la necessità di una approfondita verifica processuale delle dichiarazioni rese dai coniugi Martinico e Tumbarello; verifica nell'ambito della quale è indubbiamente opportuno che il senatore Pizzo venga formalmente ascoltato e che siano compiuti i dovuti accertamenti giudiziari.

Nel qual caso la posizione del senatore Pizzo potrebbe essere chiarita, o nel senso della sua assoluta estraneità (come da lui stesso dichiarato), o nel senso opposto della fondatezza della *notitia criminis* riferita dai denunzianti e dell'ipotesi accusatoria di cui alla domanda di autorizzazione a procedere, che tra l'altro contiene sin da ora una richiesta relativa a due ipotesi di reato alternative, riferibili alla stessa fattispecie concreta (la ricettazione o l'impossessamento di cose di antichità e d'arte), ad ulteriore riprova dell'opportunità di proseguire le indagini; oppure ancora nel senso della configurabilità di diverse figure di reato, che pure vengono citate come ipotesi (che potrebbero scaturire nel prosieguo delle indagini) nella predetta richiesta del magistrato, vale a dire il tentativo di concussione, ovvero la corruzione elettorale (articolo 96 del D.P.R. n. 361 del 1957).

Infine, si farà notare che lo stesso senatore Pizzo - nell'audizione presso la Giunta e nella memoria scritta - si è rimesso, incondizionatamente, alla decisione della Giunta.

Per tutte queste ragioni la Giunta - con separate votazioni - ha deliberato a maggioranza:

- 1) di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere;
- 2) di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a compiere perquisizioni locali o domiciliari.

PINNA, relatore